

STATUTO

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione del terzo settore denominata

"FONDAZIONE VITTORIA BUSSONE E ANGELO PISARRA E FRATELLI - ENTE FILANTROPICO ETS"

(di seguito anche la "Fondazione") con sede in Vimercate, via Torri Bianche n. 1.

La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'uso della qualifica "Ente Filantropico" e, ove lo ritenga, dell'acronimo "EF".

La Fondazione non ha scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito "Codice del Terzo Settore").

Art. 2

Delegazioni ed Uffici

Delegazioni, sedi secondarie ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione intende promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ed esercita in via principale le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo settore.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione eroga risorse economiche, beni o servizi, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanita-

- ri, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Art. 4

Attività istituzionali e connesse

Le finalità che la fondazione si propone potranno essere realizzate attraverso opere, servizi, ed interventi nel campo dell'assistenza e della beneficenza ed in genere di attuazione di tutte quelle iniziative di interesse benefico e di assistenza sociale e sanitaria nei confronti di persone disabili, inabili al lavoro, di età avanzata, in condizioni di svantaggio fisico o economico e anche di quelle non completamente autosufficienti, nonché di assistenza sociale in genere nei confronti di altri soggetti considerabili svantaggiati, che siano cittadini italiani residenti nei comuni di San Demetrio Corone e Milano.

La realizzazione dello scopo potrà attuarsi principalmente mediante contribuzioni economiche per il pagamento di rette di assistenza, di soggiorno, di cure sanitarie e para-sanitarie, erogando a ciascun bisognoso una somma una tantum non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), ovvero pagando direttamente l'intervento sanitario per una somma non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), sia anche mediante la gestione e realizzazione o ristrutturazione di strutture idonee alla accoglienza ed assistenza delle persone sopra indicate ad un canone agevolato.

La fondazione dovrà altresì provvedere alla erogazione:

- di due borse di studio annuali, dell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) ciascuna, a favore di studenti universitari appartenenti a famiglie svantaggiate, cittadini italiani, residenti nel comune di Milano, che abbiano conseguito presso le università site nella città di Milano la laurea magistrale nell'ultimo anno accademico con una valutazione di 110 (centodieci) su 110 (centodieci) e lode ed abbiano un reddito familiare inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A parità dei requisiti sopra indicati prevarrà chi avrà il reddito inferiore. A parità di reddito si dovrà avere riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare dovendosi dare prevalenza allo studente che appartiene a famiglia più numerosa. In caso di ulteriore equivalenza prevarrà il candidato più giovane;

- di cinque borse di studio annuali, dell'importo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, a favore di studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, cittadini italiani, residenti nel comune di San Demetrio Corone, iscritti alle scuole secondarie di primo grado che abbiano ottenuto una valutazione media superiore a 9 (nove) ed abbiano un reddito familiare inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A parità dei requisiti sopra indicati prevarrà chi avrà il reddito inferiore. A parità di reddito si dovrà avere riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare dovendosi dare prevalenza allo studente che appartiene a famiglia più numerosa;

- di cinque borse di studio annuali, dell'importo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, favore di studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, cittadini italiani residenti nel comune di San Demetrio Corone, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che abbiano ottenuto una valutazione media superiore a 9 (nove) ed abbiano un reddito familiare inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A parità dei requisiti sopra indicati prevarrà chi avrà il reddito inferiore. A parità di reddito si dovrà avere riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare dovendosi dare prevalenza allo studente che appartiene a famiglia più numerosa.

In merito alle attività di beneficenza, la fondazione potrà altresì effettuare l'attività di beneficenza indiretta, che preveda pertanto l'erogazione di mezzi economici a favore di altri enti non profit riconosciuti da autorità governative anche locali, enti che realizzino direttamente attività assistenziali, socio-sanitarie o sanitarie.

La Fondazione persegue inoltre le finalità di cui all'articolo 3 attraverso le seguenti attività:

(a) programmazione, predisposizione ed offerta di interventi ed attività finalizzate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che l'individuo incontra nel corso della vita;

(b) organizzazione di prestazioni ed iniziative di aiuto e sostegno di persone in difficoltà che necessitano di interventi di assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare riguardo ai residenti dei comuni di San Demetrio Corone e Milano;

(c) concessione di erogazioni gratuite in denaro e/o in natura effettuate a favore delle persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, con particolare riguardo a studenti residenti dei comuni di San Demetrio Corone e Milano;

(d) la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni e liberalità appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al primo comma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli di cui alle lettere B, C, D, G, H, I, Q, T, U, V, Y di cui allo stesso comma, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione nonché collaborare con enti con finalità analoghe alle proprie, anche partecipando alla costituzione e/o alla gestione degli stessi, nei limiti consentiti agli enti filantropici dalla normativa vigente.

La Fondazione potrà altresì svolgere in via secondaria e strumentale, nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, le attività di sensibilizzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche inerenti le tematiche oggetto di interesse della Fondazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto.

Art 5

Principi di gestione della Fondazione

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, con particolare riguardo ai residenti dei comuni di San Demetrio Corone e Milano; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- (a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero successivamente, nonché da soggetti terzi;
- (b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- (c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- (d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- (e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla legge o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- (a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 6;
- (b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano e-

spressamente destinate al fondo di dotazione;

(c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

(d) da contributi del Fondatore o di terzi;

(e) dai ricavi delle attività istituzionali, secondarie e strumentali.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività statutarie, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 8

Esercizio finanziario, bilancio economico e bilancio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso.

Entro il trenta giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva e deposita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione, si osserva quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da chi abbia la rappresentanza della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva e deposita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale ai sensi degli articoli 14 e 39 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione.

Art. 9

Fondatore

È Fondatore il signor PISARRA ANGELO nato a San Demetrio Corone il 26 febbraio 1944, il quale ha costituito la presente Fondazione allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria della propria famiglia ed in particolare della propria moglie.

Art. 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata).

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Al termine del mandato i membri del nuovo Consiglio sono designati dai Consiglieri uscenti, a maggioranza.

Nei casi nei quali durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, sempreché sia rispettato il numero minimo di tre membri, il Consiglio di Amministrazione continua ad essere investito dei pieni poteri. Qualora il numero dei membri del consiglio di amministrazione dovesse scendere al di sotto del numero di tre, il consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

(a) deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale, al bilancio previsionale annuale e al bilancio sociale;

(b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

(c) individuare le aree di attività della Fondazione;

(d) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, le modifiche allo Statuto;

(e) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

(f) deliberare con il voto favorevole della maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei membri, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

(g) costituire, se ritenuto necessario od opportuno per le esigenze della Fondazione, Comitati o Commissioni con funzioni consultive e/o di coordinamento;

(h) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente;

b) su richiesta di almeno due membri del medesimo.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione al loro domicilio, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. Il domicilio dei consiglieri, per quanto concerne i loro rapporti con la fondazione, si intende eletto, a tutti gli effetti, all'ultimo domicilio comunicato alla Fondazione, per dichiarazione scritta dei consiglieri medesimi.

Anche in assenza di convocazione il Consiglio si ritiene comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla fondazione.

Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche in videoconferenza alle seguenti condizioni:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati;
- che sia assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito.

La riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando, fermo restando l'assolvimento delle sopra descritte formalità, vede la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da altro membro del Consiglio che, di volta in volta, venga designato dagli intervenuti.

Il Consiglio può, inoltre, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Art. 13

Presidente e Vice-presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' nominato tra i membri del Consiglio dal Consiglio di Amministrazione del-

la Fondazione.

Il Presidente rappresenta l'ente di fronte a terzi o in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio.

Il Presidente sovrintende alla gestione operativa e organizzativa della Fondazione, impartendo le opportune istruzioni alla struttura e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il vice-presidente ha la funzione di sostituire, in caso di assenza/impossibilità, il Presidente in dette funzioni. La sottoscrizione del vice-presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impossibilità del Presidente.

Art. 14 Organo di Controllo

L'Organo di controllo può essere collegiale (composto di tre membri effettivi, uno dei quali in funzione di Presidente e due supplenti) ovvero monocratico.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione e resta in carica per tre esercizi sino al Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo ha funzioni generali di controllo legale e contabile; vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della amministrazione e della contabilità e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 Revisione Legale dei Conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

In caso di nomina, il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili viene affidato al Revisore Esterno o alla Società di Revisione, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Esterno o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove presente, sul bilancio sociale.

Il Revisore Esterno o la Società di Revisione è nominato per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Art. 16

Scioglimento e devoluzione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni altra destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, del Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

F.TO PASQUALE DE SENA

F.TO MATTIA D'AMATO NOTAIO